

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**  
**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO**  
**PERSONALE DIRIGENTE E**  
**PROFESSIONISTI DI I<sup>A</sup> QUALIFICA PROFESSIONALE**  
**2013 -2015**

**Sezione I- Parte Generale**

**Art. 1**

***(Durata e campo di applicazione)***

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al triennio 2013 - 2015 (di seguito denominato CCNI) viene redatto e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 3 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con la qualifica di dirigente dell'Enac 1998-2001 e si applica a tutto il personale con la qualifica di dirigente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e ai professionisti di I<sup>o</sup> qualifica professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
2. Il presente Contratto consta di una sezione I (parte generale), di una sezione II, che si applica al personale dirigente e di una sezione III che si applica ai professionisti di I<sup>o</sup> qualifica professionale dell'ANSF.
3. Il presente CCNI avrà validità fino alla stipula del successivo.
4. La ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti I<sup>A</sup> qualifica professionale è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale, in una sezione negoziale dedicata.
5. Gli effetti economici hanno validità secondo le previsioni del CCNL, salvo diversa prescrizione del presente contratto, e sono subordinati altresì alle disposizioni di rango primario vigenti in materia. La costituzione del fondo avviene su base annuale. L'ANSF porta a conoscenza del personale il presente contratto mediante la pubblicazione sul proprio sito.
6. Per quanto non definito dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente.

**Art. 2**

***(Relazioni sindacali)***

1. L'ANSF favorisce un rapporto continuo ed efficace con le rappresentanze sindacali per migliorare l'efficienza dell'ente e la crescita professionale del proprio personale.
2. Il sistema delle relazioni sindacali è confermato nel rispetto della distinzione dei ruoli, delle responsabilità delle parti e delle previsioni contrattuali e di legge.



4

### **Art.3**

#### **(Benefici di natura assistenziale e sociale)**

1. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 65 del CCNL ENAC 2002-2005 primo biennio economico, l'ANSF eroga ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale sotto forma di rimborso di spese di natura assistenziale e sociale sostenute dal dipendente o dal familiare (parente in linea diretta o in linea collaterale) entro il primo grado o dal coniuge o convivente, purché fiscalmente a carico del dipendente - ivi comprese le spese relative a contributi a favore di attività culturali, ricreative o con finalità sociale, libri scolastici, spese sanitarie, tasse scolastiche e universitarie, abbonamenti al trasporto pubblico - sulla base di idonea documentazione fornita dal dipendente richiedente e nel limite di due quote massime. La quota massima relativa al personale tecnico-amministrativo è pari ad 1,5 volte quella per il personale dirigente e dei professionisti di prima e seconda qualifica professionale. Le somme non erogate nell'anno di riferimento saranno utilizzate per le medesime finalità nell'anno successivo, purché debitamente impegnate dall'Amministrazione.

  
2

## Sezione II- Personale Dirigente

### Art. 4

#### **(Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato)**

1. Le risorse del fondo ex art. 55 del CCNL del 30 maggio 2007 remunerano gli istituti della retribuzione di posizione di cui all'art. 20 e la retribuzione di risultato di cui all'art. 21 del CCNL 2006-2009.
2. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi voce di ripartizione del fondo confluiranno nella retribuzione di risultato.

### Art. 5

#### **(Retribuzione di posizione)**

1. La retribuzione di posizione è individuata così come previsto dall'art. 33 del CCNL 1998-2001 personale dirigente e successive integrazioni e modifiche. Gli importi della retribuzione di posizione sono ripartiti nella fasce di appartenenza così come riportato nella tabella 1.

**Tabella 1 – Retribuzione di posizione per il personale dirigente - base annuale**

DIRIGENTI			
FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	IMPORTO TOTALE
FASCIA A	14.219,86	32.019,00	46.238,86
FASCIA B	14.219,86	27.371,00	41.590,86
FASCIA C	14.219,86	23.239,00	37.458,86
FASCIA D	14.219,86	19.625,00	33.844,86

### Art. 6

#### **(Retribuzione di risultato)**

1. L'erogazione della retribuzione di risultato è improntata a criteri di selettività atti a garantire un'effettiva premialità connessa ai risultati conseguiti.
2. Come previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 22 del CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, la suddetta componente retributiva è erogata individuando tre fasce di merito e di collocando nella fascia più alta una quota non superiore al 30% del personale, secondo i criteri riportati nel sistema di gestione della performance dell'ANSF.
3. Resta salvo quanto disposto all'art. 58 (sostituzione del dirigente), comma 3, CCNL per il Personale Dirigente dell'ENAC 30 maggio 2007, come modificato dall'art. 16 CCNL 2006 -2009 - biennio economico 2006-2007, in merito al trattamento economico in caso di incarico ad interim.
4. Fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, a salvaguardia del principio di premialità e selettività, ed è subordinata altresì all'effettività dell'apporto lavorativo reso, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura massima del 50% delle risorse stimate, in proporzione alla valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi

rilevata dal monitoraggio al termine del primo semestre dell'anno, fatta salva la ripetizione delle somme in caso di mancato o parziale raggiungimento dei risultati finali.

5. La retribuzione di risultato viene attribuita nei limiti delle risorse disponibili nel fondo e tenendo conto dei limiti di cui all'articolo 21 del CCNL 2006-2009.



### Sezione III- Professionisti di I<sup>a</sup> Qualifica Professionale

#### Art. 7

##### **(Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti I<sup>a</sup> qualifica professionale)**

1. Il fondo di cui all'art. 82 del CCNL 2002-2005 primo biennio relativo alle politiche di sviluppo dei professionisti di I<sup>a</sup> qualifica professionale dell'Enac è ripartito tramite accordi annuali con le OO.SS. tra le voci seguenti:
  - indennità professionale
  - retribuzione di risultato
  - indennità di posizione
  - passaggi di livello economico
2. Gli eventuali residui relativi a qualsiasi voce di ripartizione del fondo confluiranno nella retribuzione di risultato.

#### Art. 8

##### **(Indennità professionale)**

1. L'indennità professionale è individuata così come previsto dall'art. 92 del CCNL 1998-2001, dal CCNI personale dirigente e personale professionisti I qualifica professionale 2002-2005 e dal CCNI 2006 – 2009. Gli importi delle indennità professionali sono ripartiti nei livelli di inquadramento così come riportato nella tabella 2.

**Tabella 2 – Indennità professionale per il personale dell'area professionale I qualifica - base annuale**

AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68

#### Art. 9

##### **(Retribuzione di risultato)**

1. Le parti concordano di attribuire le risorse destinate alla presente voce del fondo in base a criteri di selettività atti a garantire un'effettiva premialità connessa al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture.
2. Fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, a salvaguardia del principio di premialità e selettività, ed è subordinata altresì all'effettività dell'apporto lavorativo reso, le parti concordano che l'Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate, in proporzione alla valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi rilevata dal monitoraggio al termine del primo semestre dell'anno, fatta salva la

ripetizione delle somme in caso di mancato o parziale raggiungimento dei risultati finali.

#### **Art. 10**

##### **(Indennità di posizione)**

1. L'indennità di posizione è attribuita ai professionisti cui siano stati conferiti incarichi secondo quanto previsto all'art. 83 del CCNL 1998-2001, I biennio ec.
2. L'ANSF pianifica, in base alle proprie esigenze e strategie di sviluppo, le posizioni organizzative da assegnare. I criteri di assegnazione e la pianificazione degli incarichi sono oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali.

#### **Art. 11**

##### **(Passaggi di livello economico)**

1. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dal DPR n. 122/2013, dall'art. 23 del d. lgs. n.150/2009 e dall'art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n.165/2001, i passaggi di livello economico saranno subordinati a criteri selettivi tendenti a valorizzare la capacità professionale e l'esperienza del professionista di IA qualifica professionale.
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelative di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.



#### **Art. 12**

##### **(Disposizioni finali)**

1. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente contratto integrativo, sebbene riferite al triennio 2013-2015, in sede di contrattazione per le singole annualità, si intende comunque subordinata, oltre che al puntuale rispetto dei vincoli di compatibilità economico finanziaria dell'Agenzia e di conformità alle disposizioni legislative e di contrattazione collettiva vigenti in materia, anche alla coerenza con le modifiche eventualmente apportate al medesimo quadro normativo alla data delle medesime singole annualità.

22 luglio 2014

ANSF

OOSS

FITCISL




### DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Ove si evidenziassero novità normative in materia di lavoro a distanza, le Parti si impegnano a valutare l'opportunità di individuare modalità per consentire, in via sperimentale e per specifiche prestazioni lavorative, che dette prestazioni siano effettuate dal dipendente anche in luogo collocato al di fuori della sede di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'amministrazione e l'efficiente espletamento delle attività.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In merito ai passaggi di livello economico le Parti si impegnano a valutare l'opportunità di instaurare un apposito tavolo. Nell'ambito di detto tavolo si terrà conto di quanto previsto in merito all'art. 70 del CCNL 2002-2005, I biennio.



# CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

## PERSONALE DIRIGENTE

### Intesa ripartizione fondo 2013

Il giorno 22 luglio 2014 ha avuto luogo l'incontro per la definizione della ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2013 tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2013 è pari a € 604.155,75,

Le parti convengono di procedere a ripartire le risorse presenti secondo quanto stabilito nella tabella allegata.

22 luglio 2014

ANSF



Handwritten signature of Giuseppe Peluso in blue ink.

OOSS

FPCGIL	Giuseppe Peluso
UILPA	[Handwritten signature]
USB P.I.	[Handwritten signature]
UILT	[Handwritten signature]
FIT CLSC	[Handwritten signature]

## Fondo Personale Dirigente

### Ripartizione anno 2013

<u>valore del fondo anno 2013</u>	<u>604.155,75</u>
retribuzione di posizione	379.917,31
retribuzione di risultato	224.238,44
<b>TOTALE</b>	<b>604.155,75</b>

*Handwritten signatures in blue ink:*  
A series of approximately six cursive signatures in blue ink, located at the bottom of the page.

# CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

## PROFESSIONISTI DI 1^ QUALIFICA PROFESSIONALE

### Intesa ripartizione fondo 2013

Il giorno 22 luglio 2014 ha avuto luogo l'incontro per la definizione della ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I qualifica professionale per l'anno 2013 tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali.

Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I qualifica professionale per l'anno 2013 è pari a € 742.324,23,

Le parti convengono di procedere a ripartire le risorse presenti secondo quanto stabilito nella tabella allegata.

22 luglio 2014

ANSF



OOSS

FP CGIL




UILPA



USB P.I.



UILT



FIT CISL



## Fondo Personale Professionisti di I qualifica professionale

### Ripartizione anno 2013

valore del fondo anno 2013	742.324,23
indennità professionale	401.527,20
retribuzione di risultato	340.797,03
<b>TOTALE</b>	<b>742.324,23</b>

*ae h*

*ae h*

*ae h*



## FP CGIL – UIL PA – USB PI

### Nota a verbale

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, pur considerando con favore la decisione dell'Agencia Nazionale Sicurezza Ferroviaria che accoglie, in parte, quella sindacale, di ridistribuire ad altre voci del Fondo quelle derivanti dalla mancata attribuzione di incarichi di elevata responsabilità e della indennità di reperibilità nell'anno 2013 ed avendo ricevuto riscontro positivo rispetto alla proposta reiterata nell'ultimo incontro di contrattazione e relativa alla possibilità di firmare a stralcio l'accordo di ripartizione del Fondo 2013 dalla parte normativa del Contratto Integrativo 2013-2015,

La FP CGIL, la UIL PA e USB P.I. per le motivazioni più volte esposte ed in particolare per il margine oramai residuale e privo di significato lasciato alla trattativa sindacale dagli organi vigilanti che hanno stravolto in molti punti il lavoro fatto in questi mesi da OO.SS ed Amministrazione, determinando di fatto la negazione stessa del termine "contratto", ma lasciando oramai intravedere solo la funzione di meri esecutori di decisioni altrui, per quanto sopra esposto la FP CGIL, la UIL PA e USB P.I. confermano la decisione di non firmare il Contratto Integrativo Dirigenti e Professionisti di I qualifica e il Contratto Integrativo non dirigente tecnico amministrativo e Professionisti di II qualifica e di firmare esclusivamente gli accordi economici di ripartizione del fondo per l'anno 2013

Firenze, 22.07.2014

FPCGIL

UILPA

USBPI